REGOLAMENTO (CEE) N. 1388/83 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 1983

che modifica il regolamento (CEE) n. 1822/77 per quanto riguarda la riscossione del prelievo di corresponsabilità nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari durante la campagna lattiero-casearia 1983/1984

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità ed a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1209/83 ([2]), in particolare l'articolo 6,

considerando che il tasso generale del prelievo di corresponsabilità applicabile durante la campagna lattiero-casearia 1983/1984 è fissato al 2 % del prezzo indicativo del latte, valido per detta campagna, e che il tasso ridotto riscosso nel limite di un quantitativo annuale di 60 000 chilogrammi per produttore nelle zone sfavorite ammonta quindi, conformemente all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1079/77, all'1,5 % di detto prezzo indicativo ;

considerando che è necessario modificare in conseguenza le cifre che figurano nell'articolo 2, paragrafo 1, e nell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1822/77 della Commissione ([3]), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2480/82 ([4]) ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1822/77 è modificato come segue :

1. All'articolo 2, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente :

« 1. Durante la campagna lattiero-casearia 1983/1984, l'importo del prelievo è :

a) per quanto riguarda il tasso generale di cui all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1079/77, di 0,5486 ECU ;

b) per quanto riguarda il tasso ridotto risultante dall'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1079/77, di 0,4115 ECU

per 100 chilogrammi di latte di vacca ».

2. All'articolo 5, il testo del paragrafo 2, primo comma, è sostituito dal testo seguente :

« 2. Per la campagna lattiero-casearia 1983/1984, l'importo del prelievo è :

a) per quanto riguarda il tasso generale di cui all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1079/77, di 0,6035 ECU ;

b) per quanto riguarda il tasso ridotto risultante dall'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1079/77, di 0,4526 ECU

per 100 chilogrammi di latte scremato o di latticello per il quale è concesso l'aiuto di cui al paragrafo 1 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

([1]) GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.
([2]) GU n. L 132 del 21. 5. 1983, pag. 6.
([3]) GU n. L 203 del 9. 8. 1977, pag. 1.
([4]) GU n. L 264 del 14. 9. 1982, pag. 10.